

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 015/CSA– RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2015

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;**
- **AMMENDA DI €5.000,00,**

INFLITTE AL SIG. PANCARO GIUSEPPE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA CATANIA/CESENA DEL 20.8.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015)

Con reclamo introdotto nelle forme e termini regolamentari, la società Calcio Catania ha impugnato le sanzioni della squalifica per 1 gara e dell'ammenda di €5.000,00, inflitte al proprio allenatore sig. Giuseppe Pancaro con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015, in relazione alla gara Catania/Cesena del giorno precedente, valevole quale terzo turno TIM CUP.

La reclamante lamenta l'eccessività della sanzione, non proporzionata all'espressione meramente irrispettosa pronunciata dal Pancaro nei confronti della terna arbitrale, senza che la stessa possa ritenersi ingiuriosa e/o offensiva.

A parere della Corte il reclamo è solo parzialmente fondato, in quanto la condotta del Pancaro resta effettivamente meritevole di punizione disciplinare, anche se in misura ridotta rispetto a quella irrogata, tenuto conto che – anche alla luce di precedenti statuizioni di questa stessa Corte – le parole proferite, per come pronunziate, si rivelano semplicemente, seppur gravemente, irrispettose, e pertanto non direttamente ingiuriose.

Inoltre, il comportamento non appare essere stato gravemente plateale in quanto le parole sono state ascoltate soltanto dal Quarto Ufficiale, ed infine non può trascurarsi che il sanzionato, non gravato da precedenti specifici, alla notifica del provvedimento di espulsione, “abbandonava prontamente il terreno di gioco”, dando prova di indiscutibile rispetto nei confronti della decisione arbitrale.

La C.S.A., pertanto, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania limita la sanzione alla sola squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Pancaro Giuseppe, senza ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. GIAN DOMENICO COSTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/CARPI DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 35 del 15.9.2015 il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha applicato nei confronti del sig. Gian Domenico Costi, allenatore in

seconda della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. (di seguito anche Carpi), la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Tanto in ragione della condotta tenuta dal predetto tesserato nel corso della gara tra l'U.S. Città di Palermo s.p.a. e la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. e compiutamente descritta nel provvedimento gravato *“per avere al 28° del secondo tempo contestato platealmente l'operato dell'arbitro e, all'atto del conseguente allontanamento, rivolto espressioni insultanti agli Ufficiali di gara”*.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo ha interposto reclamo il sig. Costi, all'uopo deducendo l'insussistenza in fatto della condotta in contestazione e, comunque, la misura sproporzionata della sanzione irrogata.

Nel costrutto giuridico del reclamante la condotta consisterebbe in un mero sfogo verbale in alcun modo rivolto all'arbitro ovvero agli altri ufficiali di gara.

Sulla scorta delle descritte premesse, ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal predetto reclamante all'esito dell'udienza di discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Anzitutto, priva di pregio si rivela la ricostruzione dell'episodio offerta, in via alternativa, nell'atto di gravame. La suddetta ricostruzione, da cui prendono abbrivio le tesi difensive è, infatti, in plateale contrasto con i contenuti descrittivi dei rapporti di gara, assistiti – com'è noto – da fede privilegiata.

Segnatamente, dal rapporto del direttore di gara si evince che, al 28° del 2° tempo, il sig. Costi veniva allontanato perché *“protestava gridando e gesticolando contro una mia decisione. Mentre usciva dal campo mi rivolgeva ingiurie che non riuscivo a comprendere bene. Vedi anche allegato dell'assistente n. 1”*.

Tale ulteriore referto evidenzia che *“il sig. Costi Giandomenico, allenatore in 2^a del Carpi, mentre si apprestava a lasciare il recinto di gioco, precedentemente allontanato dal collega arbitro, passandomi vicino profferiva le seguenti frasi: siete scandalosi, pezzi di merda, ogni volta è sempre così”*.

La lettura combinata delle richiamate risultanze istruttorie non consente, contrariamente a quanto dedotto, di cogliere elementi di dubbio ovvero di possibile distorsione nella percezione della condotta incriminata, palesemente indirizzata – avuto riguardo alle complessive circostanze del caso in esame – nei confronti degli Ufficiali di gara.

Tanto è fatto palese sia dalla l'immediatezza della scomposta reazione qui in contestazione che, collocandosi subito dopo le proteste del ricorrente avverso la decisione dell'arbitro ed il successivo provvedimento disciplinare (id est espulsione) da questi adottato, riflette la chiara natura di illecito d'impeto sia dal fatto che – come direttamente rilevato dal direttore di gara – le espressioni in contestazione sono state chiaramente rivolte al suo indirizzo, ancorchè percepite nell'esatto significato solo dall'assistente, di talchè una lettura coordinata delle richiamate fonti non lascia residuare dubbio alcuno sulla fondatezza degli addebiti.

D'altro canto le stesse argomentazioni difensive non valgono ad offrire una plausibile ricostruzione alternativa limitandosi ad accreditare mere ed astratte ipotesi sui possibili ulteriori destinatari delle espressioni offensive in argomento (tifosi, avversari, propri giocatori) che però si palesano, come già evidenziato, manifestamente disancorate dalle risultanze istruttorie.

Alcun dubbio, infine, residua quanto al disvalore da riconnettere alle frasi pronunciate dal reclamante a cagione della loro oggettiva attitudine offensiva siccome dilleggianti il direttore di gara ed i suoi assistenti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria

Infine, congrua e proporzionata ai fatti deve ritenersi anche la sanzione irrogata: non può, infatti, essere obliterato che il reclamante era stato appena espulso per una plateale protesta.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente addebito della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gian Domenico Costi.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. CRISTIANO GIUNTOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.09.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 35 del 15.9.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del sig. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli S.p.A., la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 settembre 2015“ *per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara*”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Sig. Giuntoli all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, il reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento (e/o revoca) della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal medesimo reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che “*al termine del primo tempo, mentre rientravo negli spogliatoi, mi si avvicinava con fare minaccioso, petto in fuori il sig. Cristiano Giuntoli, soc. Napoli, il quale mi si fermava all'ingresso del mio spogliatoio cercando di ostruire il mio passaggio. A quel punto mi fermavo a circa un metro da lui e soltanto l'intervento di alcuni dirigenti del Napoli mi permetteva il passaggio*”.

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette, come già sopra anticipato, una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dal reclamante volta a ridimensionare la complessiva portata intimidatoria della condotta qui in contestazione.

Si rivelano, in altri termini, manifestamente disancorate dalle descritte emergenze probatorie le allegazioni attoree volte a derubricare l'atteggiamento sopra descritto come una semplice postura (“petto in fuori”) del reclamante che, per converso, sarebbe intervenuto per finalità commendevoli, facendo da scudo al direttore di gara rispetto a manifestazioni di protesta dei calciatori del Napoli, “infastiditi” per la convalida del secondo gol realizzato dalla squadra dell'Empoli

Tale ricostruzione difensiva si pone in palese distonia con il contenuto descrittivo del referto che, viceversa, evidenzia un comportamento di chiara sfida posto in essere nei confronti dell'arbitro e con modalità palesemente intimidatorie.

Non vi è, infatti, traccia nel referto di gara di calciatori rabboniti grazie all'intervento pacificatore del reclamante.

Di contro, ed avuto riguardo alle divisate risultanze istruttorie, solo successivamente compaiono sulla scena altre persone (e cioè dirigenti del Napoli), il cui ruolo è, peraltro, ben diverso da quello descritto nell'atto di reclamo: il direttore di gara ha, infatti, annotato l'intervento dei dirigenti della società del Napoli solo per rimarcare la portata decisiva di tale fattivo contributo nel liberare il passaggio verso lo spogliatoio!

Nel mezzo il referto di gara pone in evidenza l'intimidazione posta in essere dal Giuntoli che, ingiustificatamente sostando all'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro, impediva, con la sua stessa persona, il passaggio del direttore di gara, conculcandone in tal modo la libertà di movimento.

Avuto riguardo alle descritte emergenze alcun dubbio residua quanto alla natura illecita della condotta in contestazione.

Ed, invero, del tutto inconferenti ai fini della qualificazione della suddetta condotta si rivelano le circostanze sulle quali indugia la difesa del ricorrente e ritenute sintomatiche della liceità del comportamento registrato: l'assenza di espressioni minacciose ovvero di contatti fisici.

Appare, invero, di tutta evidenza come l'utilizzo di espressioni intimidatorie così come il diretto impiego di energia fisica costituiscano solo talune delle possibili forme di manifestazione di violenza o minaccia, che non valgono, però, ad esaurire la gamma delle possibili estrinsecazioni della cd. vis compulsiva, il cui elemento distintivo va piuttosto colto nell'obiettiva attitudine della condotta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, a determinare una coartazione nella volontà della persona offesa.

E tale elemento distintivo può agevolmente essere colto, per tutto quanto fin qui evidenziato, nella condotta sanzionata dal giudice di prime cure: il comportamento del sig. Giuntoli riflette in modo univoco la censurata valenza intimidatoria, attesa la chiara attitudine della condotta posta in essere, unitariamente considerata, a coartare la libertà decisionale del direttore di gara nell'autodeterminarsi rispetto ai suoi movimenti, tanto dal costringerlo a sostare nei paraggi (a circa 1 mt dallo spogliatoio) fino al momento in cui sono intervenuti altri dirigenti del Napoli a liberare il passaggio.

La stessa percezione del direttore di gara sulla portata intimidatoria della condotta in argomento, lungi dal costituire espressione di una soggettiva interpretazione della vicenda, non può che ritenersi propria di qualunque persona sensata.

A tale approdo conduce, infatti, con immediatezza, in uno alle concrete modalità di manifestazione dell'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dal ricorrente, anche la stessa evidenziata necessità dell'intervento di terze persone (dirigenti del Napoli) che costituisce, di per sé, una diretta conferma dell'obiettiva valenza intimidatoria – essendo stata concretamente percepita come tale da più persone - della condotta sanzionata.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, riflettendo in via immediata l'episodio in contestazione una rimarchevole valenza offensiva e non emergendo, contrariamente a quanto dedotto, circostanze concrete meritevoli di particolare considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte è chiamata ad effettuare.

Gli organi di giustizia sportiva hanno, infatti, più volte ribadito che la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato, non potendo di certo assumere valenza scriminante, o anche solo attenuante, la mancata condivisione delle scelte arbitrali.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cristino Giuntoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio